



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 156 DEL 29/09/2020**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Tariffe della Tassa sui Rifiuti(TARI) per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	LA GRASSA FILIPPO	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Assente
BOLOGNESI INGA	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Assente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Assente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Assente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati GANDOLA PAOLO - CAROVANI ALESSANDRA ed essendo usciti TAMMARO ROCCO.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(* Essendo entrati; (** Essendo usciti nel corso della seduta



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- 651, secondo cui "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";
- 683, in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..";
- 702, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrata prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato altresì il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 attualmente in vigore limitatamente alla disciplina la TARI;

Dato atto che la tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto, inoltre, che in tema di "articolazione della tariffa" rifiuti, il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa sia composta, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, da una parte fissa e da una parte variabile; la prima, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; la seconda, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 30 gennaio 2020 come emergenza di



sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente elevata a pandemia in data 11 marzo 2020;

Preso atto che, al fine di contenere, limitare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi di emergenza, fra cui i più significativi, per quanto di attinenza con l'oggetto del presente provvedimento, sono:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19", in corso di conversione;

Verificato che:

- il D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019, all'art. 57-bis, ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI;
- il D.L. n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020, all'art. 107, comma 4 ha differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020;
- il D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 all'art. 138 ha riallineato il termine di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, attraverso l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, ad oggi fissato al 30 settembre 2020 dall'art. 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020;

Atteso che ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, i comuni, in deroga a quanto previsto dai commi 654 e 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020 e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di



investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, in particolare, l'art. 6 di disciplina della procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'Autorità il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Campi Bisenzio è presente ed operante l'Autorità di Governo d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata “ATO Toscana Centro”, istituita con Legge regionale Toscana n. 69/2011, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla citata Deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto della complessità del quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti in conseguenza degli effetti della pandemia da COVID-19, anche con riferimento alla procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Preso atto, inoltre, dell'impossibilità di ATO Toscana Centro, ente territorialmente competente in materia, di approvare il Piano economico finanziario per l'anno 2020, redatto secondo i criteri del metodo tariffario (MTR) imposto da ARERA, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ad oggi fissato al 30 settembre 2020, stanti le evidenti difficoltà derivanti, sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare, sia dalle modificazioni delle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'ente in data 29/06/2020, al n. 32738;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 28/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/04/2020 con la quale è stata decisa la proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 del pagamento della prima rata di acconto della Tassa sui rifiuti TARI anno 2020, e la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2020 della seconda rata di acconto, nell'ambito dei provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID;

Ritenuto necessario, alla luce del contesto illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5, dell'art. 107, del decreto legge n. 18/2020, procedendo con la conferma delle tariffe TARI adottate nel 2019, anche per l'anno 2020;



Considerato altresì che, in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è intervenuto con numerose norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività economiche sul territorio nazionale;

Preso atto che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha emanato diverse deliberazioni al fine di fissare un quadro regolatorio che gli enti dovranno seguire nel riconoscere la riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n. 102/2020/R/RIF del 26 marzo 2020, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata, in particolare, la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l'Autorità, in considerazione delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale e preso atto delle novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a ridefinire, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti Kd ai fini del calcolo della quota variabile, in base ai giorni di chiusura stabiliti da provvedimenti di sospensione governativi o locali;

Viste le tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell'Allegato A della citata Deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui sono state ripartite le attività economiche in quattro gruppi:

- (tabella 1a) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa);
- (tabella 1b) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso);
- (tabella 2) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile;
- (tabella 3) Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda;

Vista la nota di IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 emanata in riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa



dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Vista la successiva nota di approfondimento del 31 maggio 2020 di IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, che:

- *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”;*
- *“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”;*
- *“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a prorogare i tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti...”;*

Preso atto della facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. “atipiche” della tariffa sui rifiuti previste dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti alla fiscalità generale dell'ente;

Accertato che tali riduzioni o agevolazioni possono confluire nella delibera di determinazione delle tariffe il cui termine di approvazione, originariamente fissato al 30 giugno 2020, è stato successivamente posticipato al termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019 e pertanto al 30 settembre 2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 28/05/2020 con la quale si è stabilito di integrare l'articolo 34 del vigente regolamento IUC, dedicato alla disciplina delle riduzioni di cui al comma 660, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, prevedendo la facoltà di approvare ulteriori riduzioni ed esenzioni e forme di agevolazioni tariffarie;



Preso atto della necessità di intervenire in tal senso, a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, di stabilire per l'anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche, con esclusione di quelle la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire:

- categoria 3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta;
- categoria 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti);
- categoria 9 Case di cura e riposo;
- categoria 12 Banche ed istituti di credito (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito);
- categoria 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta);
- categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- categoria 16 Banchi di mercato, beni durevoli;
- categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- categoria 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- categoria 28 Ipermercati di generi misti;
- categoria 29 Banchi di mercato generi alimentari;

Ritenuto opportuno prevedere che il beneficio sopra indicato sarà applicato automaticamente dal soggetto titolare delle attività di riscossione della Tari;

Osservato nel merito che, le agevolazioni tariffarie descritte appaiono coerenti con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività, e rispettano il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Preso atto altresì che, per l'esercizio 2019, con la deliberazione n. 69 sopra richiamata, sono state previste le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche:

- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00;
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 7.000,00;

Ritenuto opportuno anche per la TARI 2020 riconoscere le medesime agevolazioni per le utenze domestiche fissando al 31 dicembre 2020 il termine di presentazione della richiesta di agevolazione, pena inammissibilità del beneficio, stabilendo ulteriormente che:

- le domande presentate entro il 20 ottobre 2020 saranno contabilizzate ai fini del calcolo della rata di saldo della bolletta dell'anno 2020;
- le domande presentate dal 21 ottobre al 31 dicembre 2020 saranno contabilizzate ai fini del calcolo di un conguaglio sulla bolletta dell'anno successivo (2021);
- le modalità di presentazione saranno stabilite a cura del Servizio Risorse Tributarie e partecipazioni;



Preso atto che le predette agevolazioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche e domestiche comportano una minore entrata della tassa per l'anno 2020 che può essere stimata in Euro 600.000,00;

Considerato, inoltre, che il presente intervento agevolativo trova adeguata copertura all'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022 nell'ambito della procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00 da adottarsi nella presente seduta consiliare;

Visti e richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nel testo risultante dalla conversione in legge e dalla modifica introdotta dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispongono, rispettivamente:
 - "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
 - "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";



- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Ricordato che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata e che contestualmente alla riscossione della TARI Tassa sui rifiuti si provvederà anche alla riscossione della stessa da riversare alla Città Metropolitana di Firenze;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 28.09.2020 dalla IV Commissione Consiliare “*Risorse e Sviluppo*” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore “*Risorse*”;

Uditi:

- l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi,
- gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di “CAMPI A SINISTRA”, dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA”, dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, comunica il voto favorevole del gruppo di appartenenza e dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”;

Atteso le delucidazioni fornite dal Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore “*Risorse*” in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Gandola;

Preso atto che, durante le dichiarazioni di voto, prende la parola il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” per esporre ulteriori considerazioni ed il Consigliere Ballerini capogruppo di “CAMPI A SINISTRA” per far presente la propria astensione;



Preso che, durante il dibattito, tornano a far parte dell'adunanza il Consigliere Gandola ed il Consigliere Carovani; mentre lascia la seduta il Consigliere Tammaro. Sono presenti pertanto n. 21 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 21
- Consiglieri votanti n. 20
- Consiglieri favorevoli n. 20 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, Bolognesi, Consigli, Gandola, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Matteini)
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 1 (Ballerini)

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e pertanto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28 marzo 2019;
3. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà determinato e approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la possibilità di ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;
4. di dare atto e confermare che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 è effettuato con le seguenti modalità, già oggetto di determinazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/04/2020;
 - prima rata di acconto in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza al 30 giugno 2020;
 - seconda rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza al 31 luglio 2020;
 - facoltà di corrispondere i due acconti in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di acconto, in applicazione dell'art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013;
 - saldo con scadenza 16 dicembre 2020;
5. di stabilire, per l'anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel



periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire:

- categoria 3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta;
- categoria 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti);
- categoria 9 Case di cura e riposo;
- categoria 12 Banche ed istituti di credito (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito);
- categoria 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta);
- categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- categoria 16 Banchi di mercato, beni durevoli;
- categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- categoria 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- categoria 28 Ipermercati di generi misti;
- categoria 29 Banchi di mercato generi alimentari;

stabilendo che il beneficio sopra indicato sarà applicato automaticamente dal soggetto titolare delle attività di riscossione della Tari;

6. di riconoscere le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche sul pagamento della TARI per l'anno 2020, la cui copertura è assicurata da apposite autorizzazioni di spesa a valere sul bilancio comunale:
 - esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00;
 - riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 7.000,00;fissando al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione, pena inammissibilità del beneficio, stabilendo ulteriormente che:
 - le domande presentate entro il 20 ottobre 2020 saranno contabilizzate ai fini del calcolo del saldo della bolletta dell'anno 2020;
 - le domande presentate dal 21 ottobre al 31 dicembre 2020 saranno contabilizzate ai fini del calcolo di un conguaglio sulla bolletta dell'anno successivo (2021);
 - le modalità di presentazione saranno stabilite a cura del Servizio Risorse Tributarie e partecipazioni;
7. di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI descritte ai punti 5) e 6) del presente provvedimento rispettano le disposizioni impartite dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020 e trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2020-2022;
8. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata e che contestualmente alla riscossione della TARI Tassa sui rifiuti si provvederà anche alla riscossione della stessa da riversare alla Città Metropolitana di Firenze;



9. di dare mandato all'U.O. Risorse tributarie e partecipazioni di trasmettere la presente deliberazione in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale secondo le modalità fissate nella comunicazione n. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze;
10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza al fine di consentire la contabilizzazione delle agevolazioni tariffarie stabilite con il presente provvedimento entro la scadenza della prossima rata del saldo TARI per l'anno 2020;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 21
- Consiglieri votanti n. 20
- Consiglieri favorevoli n. 20 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, Bolognesi, Consigli, Gandola, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Matteini)
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 1 (Ballerini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.



COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 156 del 28-08-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 co. 2 lett. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 31/8/2020

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dr. Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore "Risorse", esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 31/8/2020



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

Il Segretario Generale

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.